

Istruzioni cancellazione Albo Professionale / Elenco Speciale

MODALITA' PER LA CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE / ELENCO SPECIALE DEL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Per poter chiedere la cancellazione dall'Albo professionale o dall'Elenco speciale l'iscritto deve:

- essere in regola con il versamento dei tributi annuali di iscrizione;
- compilare in ogni sua parte il modulo allegato e riconsegnarlo alla Segreteria del Collegio, personalmente o tramite raccomandata A.R., entro e non oltre il 31 dicembre.

La cancellazione avrà valore e decorrenza, tanto a livello giuridico che fiscale, solo dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta.

Nel caso in cui la consegna del modulo avvenga di persona, l'iscritto dovrà presentarsi provvisto di un documento di riconoscimento valido, al fine di consentire la verifica della propria identità all'addetto incaricato al ritiro del modulo di cancellazione. Tale modulo dovrà essere firmato alla presenza dell'addetto.

Se il modulo viene spedito tramite raccomandata A.R., l'iscritto dovrà allegare fotocopia della propria carta di identità in corso di validità. La firma deve essere originale, non si accetta modulo con firma fotocopiata.

Al modulo dovranno essere allegati:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
- in caso di possesso: il timbro professionale con i moduli:
 - modulo "*domanda di restituzione del timbro professionale*";
 - modulo "*dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) per restituzione del timbro professionale e variazione dello stato giuridico professionale*";
- fotocopia della quietanza di pagamento della quota annuale di iscrizione ⁽¹⁾,
- una marca da bollo del valore corrente € 16,00.

Nel caso che l'iscritto richiedente la cancellazione risultasse moroso nei confronti del Collegio per una o più quote pregresse, la domanda di cancellazione non potrà essere accolta sino al versamento dei tributi dovuti.

⁽¹⁾ Nel caso che la domanda di cancellazione venga presentata precedentemente all'avviso di pagamento per l'anno in corso, il richiedente sarà tenuto al relativo pagamento, in quanto la cancellazione avrà effetto giuridico e fiscale solo dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta di cancellazione.